

**COMUNE DI CIMONE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**Determinazione nr. 51 di data 05.06.2024**  
**del Segretario comunale**

**OGGETTO:** affidamento contratto di appalto di Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione dai rischi – d.lgs. n. 81/2008.

**CIG:** B1FE646748

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 15.05.2008 è entrato in vigore il d.lgs. 09.04.2008 n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, il quale persegue le finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il decreto legislativo in argomento, abolendo diversi precedenti riferimenti normativi in materia di sicurezza, tra cui il d. lgs. 19.09.1994 n. 626, ha comportato il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

- gli articoli 17 e 18 d.lgs. 81/2008 prevedono rispettivamente gli obblighi del datore di lavoro non delegabili e gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente;

-segnatamente, l’articolo 17 c.1 lett. b) contempla l’obbligo della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

-ai sensi dell’art. 2 del decreto in commento, il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è individuato “nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”;

- sulla base della determinazione segretariale n. 117 di data 28.12.2021 fu disposto di prorogare il contratto con Progetto Salute s.r.l. di Trento, ora Cerba Healthcare Corporate Service s.r.l., avente ad oggetto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ulteriori due anni, decorrenti dal 01.02.2022 al 31.01.2024.

Rilevati conseguentemente l’obbligo ex lege nonché l’urgenza di provvedere all’affidamento del contratto di appalto di di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, in ossequio al disposto dell’articolo 17 c.1 lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Dato atto che, in ottemperanza all’articolo 49 del d.lgs. n. 36/2023 (Principio di rotazione degli affidamenti), sono stati contattati n. 2 nuovi operatori economici, le cui offerte afferenti lo svolgimento del servizio in parola sono state acquisite al protocollo n. 2276 di data 29.05.2024 e protocollo n. 2314 di data 31.05.2024.

Esaminate le offerte presentate, specificamente il costo della prestazione in parola, le condizioni contrattuali, la pregressa esperienza nel settore, e giudicata nettamente più conveniente l'offerta proposta dall'operatore economico SEA Consulenze e Servizi s.r.l, avente sede legale in Lavis (TN), P.I. 02455120226 (prot. n. 2314 d.d. 31.05.2024).

Valutato l'importo contrattuale annuale, pari ad euro 600,00 + iva.

Precisato che, in riferimento al periodo corrispondente indicativamente al secondo semestre della corrente annualità, decorrente dalla data di stipulazione del contratto, il costo della prestazione, proposto da SEA s.r.l., è pari ad euro 350,00 + iva.

Ritenuto di affidare il contratto di appalto di servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione dai rischi per un lasso temporale corrispondente alle annualità 2024 – 2025 – 2026 – 2027, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di cui in oggetto.

Considerato l'importo contrattuale complessivo, riferito all'intera durata del rapporto contrattuale, che ammonta ad euro 2.150,00 (iva esclusa).

Verificato che, sulla base del valore del contratto interessato, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del contratto di appalto di servizi in argomento, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 e dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Accertata la possibilità di procedere in deroga alle modalità di ricorso al mercato elettronico, in riferimento ad affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, a mente dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e della nota del Direttore Generale della PAT, acquisita al protocollo comunale n. 900 di data 06.03.2024.

Accertata la propria competenza a disporre, ai sensi dell'articolo 17 c.1 lett b) del d.lgs. n. 81/2008, dell'articolo 126 della l. r. n. 2/2018 e degli articoli 29 e seguenti dello Statuto comunale.

Visto il bilancio di previsione 2024-2026.

Visti;

d.lgs. 36/2023;

l.r. 2/2018;

l.p. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione;

lo Statuto comunale

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare a SEA Consulenze e Servizi s.r.l, avente sede legale in Lavis (TN), P.I. 02455120226, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione dai rischi, per un lasso temporale corrispondente alle annualità 2024 – 2025 – 2026 – 2027, sulla base delle condizioni di cui all’offerta prot. n. 2314 d.d. 31.05.2024, a mente dell’articolo 17 c.1 lett b) del d.lgs. n. 81/2008, dell’art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 e dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
2. di impegnare la spesa complessiva di importo pari ad euro 2.623,00 di cui al punto 1) alla Missione 1 –Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 cap. 303 del bilancio di previsione 2024-2026- esercizi finanziari 2024 – 2025- 2026 e 2027:

<b>Spesa totale</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>
2.623,00	427,00	732,00	732,00	732,00

3. di liquidare la spesa di cui al punto 2) a seguito di emissione di regolare fattura;
4. di stabilire che il contratto di cui al punto 1) verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36/2023;
5. di stabilire che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’articolo 50 c. 6 del d.lgs. n. 36/2023;
6. di rinviare, per quanto compatibile, alla disciplina contemplata dall’articolo 122 del d.lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione contrattuale;
7. di prevedere, qualora il soggetto affidatario si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi, il pagamento di una penale di valore pari al 10% dell’importo contrattuale, a mente dell’articolo 8 della l. p. n. 23/1990;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, il contratto in oggetto è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto del medesimo;
9. di dare atto che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003:
  - i dati personali sono raccolti in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;

- i dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge;
- Titolare del trattamento è il comune di Cimone;
- Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini;
- il soggetto interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679;

10. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

11. di dare atto che, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.



Il Segretario comunale  
dott. Massimo Pancheri

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Teresa De Santis

(\*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

